



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 122 del 22-11-16

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AMANDOLA E LA PROVINCIA DI FERMO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA LAURA LUPI - IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente, in relazione alla particolare situazione di criticità che si trova ad affrontare a seguito dell'evento sismico del 24 agosto u.s., è investito di maggiori compiti e di più gravosi adempimenti che richiedono nell'immediatezza, il reperimento di personale idoneo e qualificato anche presso la struttura tecnico-amministrativa;

RITENUTO potersi avvalere di personale dell'Amministrazione Provinciale nello spirito di collaborazione che sempre contraddistingue tale Ente di Area vasta per le sue finalità di sostegno qualificato ai Comuni di minori dimensioni;

VISTA la nota prot. n. 10377 del 28.09.2016 con la quale il Sindaco del Comune di Amandola, facendo seguito a precedenti colloqui intercorsi sia con il dipendente che con l'Amministrazione provinciale di Fermo, chiedeva di poter utilizzare il dipendente Dott.ssa Laura Lupi, cat. D1, per n. 12 ore settimanali per un periodo di mesi 6, salvo proroga, oltre l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/2001, allo svolgimento di un eventuale incarico di collaborazione occasionale al di fuori dell'orario di lavoro, qualora si rendesse necessario integrare il supporto all'Ente richiedente, allo scopo di supportare l'ufficio Amministrativo;

CONSIDERATO che nella fattispecie concreta si ravvede l'applicazione del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che consente agli stessi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 141/2005, confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie n. 2/2005, dal quale si può desumere :

- che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001;
- che la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- che, pertanto, per ragioni di coerenza sistematica, deve ritenersi che le lacunosità della norma siano colmabili applicando la vigente disciplina statuita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14.09.2000, beninteso per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08.04.2003, n.66 come integrato dal D.Lgs. 19.07.2004, n. 213), o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro (che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali), il periodo di riposo e le ferie annuali;

ATTESO che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. da ultimo Corte Conti Sez. Piemonte, Delibera n. 200/2012SRCPIE/PAR, ma anche n. 3 del 29.01.2009; Sez. Toscana, Delibera del 31.01.2012 n. 6/2012/PAR; Sezione Lombardia, parere n. 23 del 06.02.2009; Sez. Veneto parere n. 17 del 20.05.2008), la disposizione in esame:

- introduce nei Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando che, come tale, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente;
- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non richiede la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza;
- è tuttora vigente, non essendo stata implicitamente abrogata dall'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 comma 79, della legge n. 244/07 (in tal senso cfr. anche il parere Uppa n. 34 del 23.05.2008) che, invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le Amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di "esigenze temporanee ed eccezionali" e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili;
- disciplina una fattispecie che esula dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 che mira a limitare il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a determinate forme flessibili di assunzione nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico laddove, invece, la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro con incremento della spesa consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

VISTE E RICHIAMATE nel senso sopra citato le Deliberazioni della Corte dei Conti n. 99/PAR/20123 della Sezione regionale di controllo per la Puglia e la Deliberazione n. 33 del 5.06.2012 della Sezione regionale di controllo per il Lazio;

VISTO, altresì, l'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 ai sensi del quale "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 10, allegata al medesimo CCNL del 22/01/2004, la quale recita: “Le parti concordano nell’affermare che la disciplina complessiva dell’art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto “a scavalco” che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell’art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001”;

PRECISATO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, la convenzione è da intendere quale accordo o intesa tra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, come atto di diritto privato di gestione del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, concernenti la gestione associata dei servizi;
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quella prevista dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000 in quanto non riferibile alla gestione associata dei servizi, è estranea alla competenza del Consiglio comunale, come precisato anche dall'ARAN con il parere 104-14A5;
- la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni né mobilità, consente lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti per cui il dipendente conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende in parte nell'ente c.d. utilizzatore (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno – Direzione generale delle Autonomie con circolare 2/2205 del 4 ottobre 2005 nonché la Corte dei Conti Veneto con Deliberazione n. 80/2209/PAR);
- la suddetta forma di convenzionamento non è da considerarsi assunzione flessibile;

ACQUISITA agli atti di questo Ente al prot. N. 11862 del 22.10.2016 da parte della Provincia di Fermo l’autorizzazione all’utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative della Dott.ssa Laura Lupi per n. 6 ore settimanali;

DATO ATTO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dall'art. 66/2003, come integrato e modificato dal D.lgs. 213/2004, o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo ovvero, negli stessi periodi se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

DATO ATTO altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. del

RITENUTO, pertanto, per le considerazioni che precedono, di approvare il citato schema di Convenzione al fine di garantire un supporto esterno qualificato all’Area Amministrativa-Segreteria in relazione ai nuovi e molteplici adempimenti derivanti dall’emergenza conseguente al sisma del 24 agosto 2016, nell’ottica del risparmio e ottimizzazione delle spese;

TENUTA presente la deliberazione della Giunta Comunale n. del

VISTO lo schema di convenzione relativo all'utilizzo del dipendente, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale suddetta a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover provvedere ad assumere impegno di spesa
D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che la Provincia di Fermo ha autorizzato l'assegnazione presso il Comune di Amandola della dipendente Dott.ssa Laura Lupi, istruttore direttivo amministrativo, Cat. D1, per n. 6 ore settimanali, con decorrenza dal 1.11.2016 al 30.04.2017 salvo proroga, previa richiesta espressa del Comune di Amandola e autorizzazione espressa della Provincia di Fermo e con il consenso della dipendente interessata;
3. DI DARE ATTO che il Comune di Amandola provvederà a rimborsare alla Provincia di Fermo gli oneri scaturenti per le n. 6 ore lavorative, ricadenti nel normale orario di lavoro settimanale (36) ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 mentre corrisponderà direttamente al dipendente in questione l'eventuale compenso per il lavoro svolto presso il medesimo Comune, secondo il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza calcolato sulle eventuali ore effettuate extra impiego ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, oltre spese di viaggio se dovute nella misura prevista per legge;
4. DI ASSUMERE impegno di spesa al capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

Sulla presente determinazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, lì 22-11-16

Il Responsabile del servizio interessato
MARINANGELI ADOLFO